



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

ORDINANZA N. 44 del 17 SET. 1997

ATTIVITA' DI OPERATORE PORTUALE MODIFICHE ALL'ORDINANZA N. 22 DEL 24 OTTOBRE 1996

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

Vista l'Ordinanza n. 22 del 24 ottobre 1996 concernente l'attività di Operatore Portuale, ossia di fornitore di servizi che prevedono l'esecuzione di operazioni portuali per conto delle imprese autorizzate, ed in particolare l'art. 1 lett. a) nonché il primo comma e la lett. a) dell'art. 4 per quanto attiene l'iscrizione al Registro tenuto dalla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;

Vista altresì l'Ordinanza n. 41 del 29 luglio 1997 con la quale, ai sensi del modificato art. 8 comma 3 lett. h) della citata Legge 84/94 che assegna ora all'Autorità Portuale le attribuzioni di vigilanza precedentemente esercitate dalla Capitaneria, si è regolamentata a far data dal 1 ottobre 1997 l'iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità medesima, e visto in particolare l'art. 2 lett. A punto 3) che esenta da tale iscrizione l'attività degli Operatori Portuali di cui alla citata Ord. 22/96;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare conseguentemente la predetta Ord. 22/96;

In virtù dei poteri conferitiGli:

Pubblicata all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 18/9/97 ai 7/10/97
Venezia, 7.10.1997

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

[Handwritten signature]



Autorità Portuale di Venezia

Provveditorato al Porto

pag. 2

ORDINA

Articolo 1

La lettera a) dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 22 del 24 ottobre 1996 è così sostituita:

- a) *certificato (in bollo) di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., dal quale risulti altresì che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali, corredato inoltre dal certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante;*

Articolo 2

Il primo comma e la lettera a) dell'articolo 4 dell'Ordinanza n. 22 del 24 ottobre 1996 sono così sostituiti :

L'iscrizione al Registro degli Operatori Portuali è valida per l'anno solare o frazione di esso per il quale è rilasciata, ed è rinnovabile di anno in anno su istanza dell'interessato.

L'iscrizione può essere revocata :

- a) *per perdita della idoneità personale o professionale attestata dalla documentazione di cui alla lett. a) del precedente articolo 1;*

Articolo 3

La presente Ordinanza entra in vigore il **1 ottobre 1997**.

Venezia, **17 SET. 1997**

IL PRESIDENTE

Claudio Bonicioli

ORDINANZA ABROGATA

CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. **75** DEL **14.06.1999**